

CITTÀ DI PIOLTELLO

PROVINCIA DI MILANO

CAPITOLATO GENERALE SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE OLTRE IL 10° GIORNO DALLA CATTURA

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di “canile rifugio”- **custodia e mantenimento dei cani oltre il 10° giorno di cattura** abbandonati catturati sul territorio del Comune di Pioltello e attualmente temporaneamente collocati presso altri canili rifugio convenzionati, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione (L. 281/90 e L.R. 30/87). A tal fine l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Pioltello ricoverati presso i canili rifugio convenzionati.

Art. 2 – Modalità di affidamento durata e importo del contratto

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs 163/2006.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, dopo la scadenza del contratto, qualora l'Amministrazione lo richiedesse, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i lavori che si rendessero necessari alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. lgs 163/06 per ripetizione di servizi analoghi.

L'importo presunto annuo a base d'appalto ammonta a € 21.900,00 (IVA esclusa), per 3,00 €/cane per giorno, per i servizi di cui all'art. 6 che segue.

Art. 3 – Invariabilità del prezzo

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In applicazione dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006, sarà riconosciuta all'aggiudicatario la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi 12 mesi di esecuzione del servizio.

Per gli anni successivi, solo su richiesta della ditta aggiudicataria, i prezzi proposti potranno essere adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati (FOI) dall'ISTAT per l'anno precedente.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, deve essere inoltrata al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 giorni dalla data di scadenza annuale del servizio.

Art. 4 – Requisiti dei canili rifugio

A norma del regolamento 5 maggio 2008, n. 2 “regolamento di attuazione della L.R. 20/07/2006, n. 16, il canile rifugio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali;
- c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della [legge 281/1991](#) o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;

- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- m) più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 5 – Requisiti dei box dei canili rifugio

A norma del regolamento 5 maggio 2008, n. 2 “regolamento di attuazione della L.R. 20/07/2006, n. 16, i box del canile rifugio dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. I box dei canili rifugio hanno una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B.
2. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cuccie individuali.
3. L'altezza del box è di almeno due metri e sono garantite condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate, nonché l'illuminazione artificiale per ispezionare gli animali.
4. Nella zona coperta del box sono presenti:
 - a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
 - b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
 - c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
 - d) eventuali canaline adeguatamente coperte;
 - e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
 - f) eventuali cuccie individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;
 - g) parquetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;
 - h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
 - i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.

Superfici minime dei box , tabella 1 allegato B del regolamento n.5 del 20/05/2008				
Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa in mq	Parte scoperta in mq	TOT. mq
1 cane	Piccola	1,0	2,0 [*]	3,0
	Media	1,5	2,5 [*]	4,0
	Grossa	2,0	3,0 [*]	5,0
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 [**]	2,3
	Media	1,0	2,0 [**]	3,0
	Grossa	1,5	2,5 [**]	4,0

[*] superficie utile sino a 3 cani

[*] da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4

Taglia piccola: fino a kg. 10 - media: da kg. 11 a kg. 30 - grossa: oltre kg. 30

Art. 6 – Modalità di espletamento del servizio

La ditta appaltatrice dovrà provvedere:

- all'affidamento in custodia presso la struttura di n. medio di 20 cani randagi di qualsiasi taglia.
- al ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile in gestione. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L.
- a rendersi disponibile all'accesso in canile di volontari appartenenti ad associazioni convenzionate con il Comune ed accreditate per accompagnare i cani in passeggiata negli spazi e nei tempi stabiliti. I volontari dovranno essere riconoscibili come appartenenti alle rispettive associazioni che li doteranno inoltre di adeguata copertura assicurativa. Il loro accesso al canile sarà disciplinato secondo orari concordati e compatibili con le attività del canile;
- al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti;
- alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirus ecc) avvalendosi di veterinario libero professionista;
- a consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area allo scopo destinata;
- a redigere, per ogni cane ospite del canile, apposita scheda segnaletica corredata da foto a colori dell'animale contenente tutte le informazioni relative (cattura, tatuaggio e/o chip, stato sanitario, restituzione al proprietario, affidamento, morte, eutanasia o altro). Si impegna,

- inoltre a detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti;
- a fornire a questa Amministrazione reports periodici per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati;
 - a segnalare, in modo puntuale, ogni decesso di animale a questa Amministrazione. La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità con comprovata certificazione;
 - alle operazioni di pulizia quotidiana e, se del caso, di disinfezione dei ricoveri degli animali; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuni agli animali presenti. Sul pavimento del box dopo le operazioni di lavaggio non dovranno residuare pozzanghere. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o cani anziani o debilitati i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio;
 - alla corretta alimentazione, quotidiana, di tutti gli animali ricoverati, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico-sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfettabili. L'acqua d'abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e degli animali anziani od ammalati;
 - al divieto di ricovero nel medesimo box, di animali di diverso sesso che non siano stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione. I gruppi dei cani ricoverati nei rispettivi box verranno comunque formati compatibilmente con le loro caratteristiche di taglia, razza, aggressività e caratteriali;
 - alla collaborazione di associazioni animaliste a promuovere ed agevolare la pratica dell'affidamento dei cani ricoverati in regime di canile rifugio, programmando orari di accesso e visite guidate per il pubblico. Si ritiene opportuno un orario giornaliero di apertura al pubblico di almeno 3 ore per 6 giorni la settimana. La ditta dovrà garantire al Comune convenzionato l'accesso al canile per effettuare controlli, scattare fotografie ai cani ospitati, ecc...Questi potranno anche avvalersi dell'ausilio di Associazioni di Volontariato dagli stessi formalmente autorizzate;
 - a fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
 - dopo l'11° giorno dopo la cattura si potrà effettuare "l'affido temporaneo" del cane e dal 60° giorno si potrà procedere all'adozione definitiva.

Di tutte le pratiche di adozione verrà redatta, a cura dell'aggiudicatario, apposita scheda contenente le generalità dell'affidatario (necessario il codice fiscale dell'adottante per l'inserimento dei dati nell'anagrafe canina informatizzata), l'impegno dallo stesso sottoscritto ad assicurare la custodia e la cura del cane secondo i principi zoofili e del benessere animale e nel rispetto della vigente normativa. Soltanto in caso di comprovata incompatibilità o di oggettiva difficoltà al buon fine dell'adozione e comunque entro il 30° giorno, l'adottante potrà restituire al canile l'animale che verrà ricollocato in carico al Comune di provenienza. La scheda di cui sopra sarà redatta in quattro copie: una per l'adottante, una per il canile, una per il Comune competente, una per il Servizio Veterinario.

I cani adottati presso l'aggiudicatario verranno consegnati, previa verifica delle condizioni sanitarie, dopo essere stati regolarmente vaccinati ed opportunamente trattati contro le parassitosi più comuni. I nuovi proprietari dei cani si renderanno disponibili ad ogni verifica successiva all'adozione da parte del Servizio Veterinario, del Comune o di Associazioni accreditate.

- alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;

- a comunicare al Comune con apposita relazione annuale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
- agli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- ad attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata.

Art. 7 – Modalità di fatturazione e pagamento.

Il pagamento delle fatture, da emettere con periodicità trimestrale, avverrà mediante emissione di mandati di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al Comune di Pioltello via Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello.

A corredo di ciascuna fattura a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, la ditta assuntrice del servizio dovrà allegare la distinta degli animali custoditi in canile oltre il 10° giorno dalla cattura.

I pagamenti saranno effettuati sulla base dei costi unitari derivanti dall'applicazione dell'importo determinato dalla procedura di gara.

Art.8 – Responsabilità per danni a terzi

L'Appaltatrice individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici e amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

I loro nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento del servizio e, con tempestività, ogni variazione che li riguardi.

L'Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in seguito all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e sono a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, nonché di quelli arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi.

È pure a carico dell'Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, gli amministratori e i conduttori di locali esistenti negli stabili serviti per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

È fatto obbligo all'Appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.) per danni a persone, animali e cose con i massimale di almeno € 2.500.000,00 Euro (duemilionicinquecentomila/00 Euro) per sinistro.

Tali importi, in ogni caso, non rappresentano un limite alla responsabilità dell'Impresa.

L'Appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia di tutte le polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi al momento della presa in carico del servizio.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati all'Appaltatrice, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

La ditta aggiudicataria non potrà senza autorizzazione del Comune cedere, sotto qualsiasi titolo, né tutto né in parte il contratto, né farlo eseguire ad altri, sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo e del risarcimento degli eventuali danni.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 – Deposito cauzionale

A garanzia dei patti contrattuali l'Appaltatrice dovrà costituire cauzione commisurata in funzione di quanto previsto nell'art. 113 del citato D.Lgs 163/2006.

La cauzione definitiva dovrà:

- essere valida fino a sei mesi dopo la scadenza dell'appalto;
- prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 del Codice Civile;
- prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o della compensazione degli esborsi che il Comune dovesse effettuare per inadempienza o per cattiva esecuzione dei servizi appaltati. In tali casi il Comune avrà diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata come sopra. Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui l'importo della cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatrice è tenuta a reintegrare la cauzione nel termine massimo di un mese qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto: in caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'Appaltatrice.

Qualora l'Appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla Legge 13 settembre 1982 n°646, ed alla Legge 23 dicembre 1982 n°936, il Comune provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatrice possa vantare alcun diritto.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici comunali, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Comune.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei suoi interessi, avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'Appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

Art. 11 – Risoluzione e recesso del contratto

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, nei seguenti casi:

- qualora l'Impresa effettui i servizi con ripetuti ritardi;
- qualora l'Impresa per sua negligenza dia motivo di interruzione del servizio;
- per l'utilizzo di prodotti non previsti dalle norme vigenti;
- per l'arrecamento di danni alla cittadinanza a causa di negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
- sopravvenuta condanna del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la P.A.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Impresa che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro.

L'impresa risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione appaltante dalla risoluzione del contratto.

Il servizio potrà essere portato a termine in economia oppure affidato ad altra impresa, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Norme di sicurezza

L'Appaltatrice si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare l'Appaltatrice assicura la piena osservanza della normativa antinfortunistica, con riferimento al D.Lgs 81/2008 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

All'atto della presa in carico del servizio l'Appaltatrice dovrà fornire i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Piano di Sicurezza.

L'Appaltatrice sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art.9 della Legge 20 maggio 1970, n°300. Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art.13 - Trattamento del personale impiegato

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a

garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel pieno rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente.

L'Impresa deve assicurarsi che per l'esecuzione del servizio sia scelto personale capace e fisicamente idoneo, istruito preventivamente in merito al servizio da svolgere e sulle caratteristiche e le modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione previsti.

L'Appaltatrice è tenuta:

- ad applicare nei riguardi del personale, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai Contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, anche se l'Appaltatrice non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal C.C.N.L. del settore.

In caso di inottemperanza accertata direttamente o per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro che ne abbia fatto opportuna segnalazione, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che l'Appaltatrice possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento danni;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale, previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti, nonché di quella eventualmente dovuta a organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a trasmettere all'Amministrazione Comunale, ogni volta che essa ne faccia semplice richiesta scritta, copia dei versamenti delle predette contribuzioni;
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- ad osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatrice dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale.

Il personale dell'Appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.

I rapporti tra l'Impresa e lavoratori dipendenti sono esclusi dal rapporto Comune-Appaltatrice. Il Comune non riveste alcun ruolo per quanto attiene le relazioni sindacali fra datore di lavoro ed esecutori, restando totalmente escluso da ogni addebito e da ogni controversia.

Art.14 - Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto.

L'Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:

- tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto;
- le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica;
- le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del Contratto, senza nulla pretendere, fatta salva la eventuale pronuncia del Tribunale di cui all'art. "Controversie", che riconosca una eventuale eccessiva onerosità.

Art. 15 – Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

FARMACI PER URGENZE

1. FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9%) 500ML VET;
2. SOLUZIONE ELETTROLITA REIDRATANTE, (SODIO CLORURO/SODIO ACETATO, SODIO GLUCONATO, POTASSIO CLORURO, MAGNESIO CLORURO) ELETTROL REID FL 500ML VET;
3. RINGER LATTATO, (ACIDO LATTICO, SODIO IDROSSIDO, SODIO CLORURO, POTASSIO CLORURO, CALCIO CLORURO) RINGER LAT ACME 500ML SACCA VE;
4. SOLUZIONE GLUCOSATA 5%, 500ML VET;
5. MANNITOLO, DIUREN;
6. CORTISONE AD AZIONE RAPIDA – DESAMETASONE 21, FOSFATO DISODICO, DESASHOCK INIET FL 50ML;
7. CORTISONE DEPOSITO (DESAMETASONE ISONICOTINATO) VOREN REYARD IM SOSP 50ML;
8. ANTIEMORRAGICI INIETTABILI (VIT. K, ACIDO TRANEXAMICO);
9. ANESTETICI GENRALI (ZOLAZEPAM TILLETAMINA) ZOLETIL 100 1FL LIOF+SOLV;
10. LIDOCAINA 2%, LIDOCAINA CLORIDRATO;

11. SEDATIVI (ROMPUN IM IV FL SOLUZ 25ML 2% PREQUILLAN COMBELEN FL 25ML 1%);

12. ATROFINA SOLFATO;

13. ENROFLOXACIN (BAYTRIL SOLUZ INIET 5% 100ML);

14. AMOXICILLINA TRIIDRATO (CLAMOXYL L.A. FL 250ML);